

R.G.N. 3693/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE**  
**presso la Corte d'Appello di Milano**  
*sezione terza civile*

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Irene Formaggia	Presidente
dott.ssa Isabella Ciriaco	Consigliere rel. est.
dott. Fulvio Bernabei	Consigliere tecnico

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 29.12.2021

DA

(CF e P.Iva \_\_\_\_\_), con sede legale in Milano, in

persona del proc. speciale \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Campagnino (CF: CMPMSM76B18C351J) e Francesca Ferrario (CF: FRRFNC75L61F704Y), presso il cui studio è elett.te dom.ta in Milano, via Tommaso Salvini 10, giusta procura allegata al ricorso;

**RICORRENTE**

CONTRO

\_\_\_\_\_ (P.I. \_\_\_\_\_) in persona del Presidente p.t. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_) rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ (CF: \_\_\_\_\_) dell' \_\_\_\_\_, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso la sede \_\_\_\_\_, piazza \_\_\_\_\_;

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** opposizione ad ordinanza di ingiunzione di pagamento.

**CONCLUSIONI DEL RICORRENTE**

*Dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dalla controparte e annullare l'ingiunzione di pagamento opposta in questa sede, con ogni conseguente determinazione in ordine alle spese di lite.*



DELLA RESISTENTE:

*Piaccia all'Ecc.mo TRAP adito, contrarijs reijectis, così giudicare:*

*-nel merito, respingere il ricorso, perché infondato in fatto e diritto per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2022 e, per l'effetto confermare l'ordinanza-ingiunzione opposta.*

*Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito e riservati ogni altro diritto, ragione ed azione  
Con condanna alle spese e ai compensi.*

## RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

La \_\_\_\_\_, con il ricorso depositato il 29.12.2021, ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata il 16.11.2021 dalla \_\_\_\_\_ per l'importo complessivo di € 16.113,51 asseritamente dovuto per il pagamento del canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica relativo all'annualità 2016, deducendo l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione del diritto. La ricorrente ha chiesto, pertanto, la declaratoria di prescrizione del credito con annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa a suo carico e conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.

A sostegno della proposta opposizione la \_\_\_\_\_, società che si occupa prevalentemente di produzione, compravendita, ricerca e sviluppo di prodotti chimici e farmaceutici, ha riferito:

- di aver acquistato nel 2016 dal Fallimento \_\_\_\_\_ in liquidazione, il complesso industriale situato in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, divenuto la sua sede legale;
- successivamente all'acquisto del complesso immobiliare, il curatore del Fallimento aveva immediatamente richiesto (il 24.5.2016) alla \_\_\_\_\_ il trasferimento alla \_\_\_\_\_ dell'utenza di concessione di derivazione acqua da tre pozzi, ad uso industriale, nel \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_, con decreto n. 60796 del 29.5.1998, alla \_\_\_\_\_, adducendo come motivazione l'avvenuto "subentro per acquisizione da procedura fallimentare" (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente);
- la \_\_\_\_\_ con protocollo n. 57691 del 22.9.2016 decretava l'avvenuto trasferimento della concessione dell'utenza idrica in relazione ad uno dei pozzi (il pozzo n. 4) e con successivo protocollo n. 72250 del 23.12.2016 comunicava il trasferimento della concessione dell'utenza di derivazione acqua alla \_\_\_\_\_ anche in relazione agli altri pozzi (già concessa alla società fallita);
- in data 29.9.2021 \_\_\_\_\_ riceveva dalla \_\_\_\_\_ un sollecito per il pagamento del canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica relativo all'annualità 2016 e nel medesimo sollecito veniva specificamente riportato che il 31.3.2016 erano scaduti i termini per il pagamento del canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica relativo all'annualità 2016 (doc. 6 fasc. ricorrente);
- faceva seguito, il 16.11.2021, la notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla \_\_\_\_\_ proprio per il pagamento del canone per l'acqua scaduto nel 2016.

La ricorrente ha, quindi, eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato dalla \_\_\_\_\_, evidenziando che, dalla data della richiesta di trasferimento dell'utenza di concessione dell'acqua sino al 29.9.2021, non era intervenuto alcun atto interruttivo del termine di prescrizione. La ricorrente, al riguardo, ha precisato che il rapporto tra il gestore dell'acqua e l'utente ha natura privatistica, trattandosi di corrispettivo dovuto in virtù di un contratto di somministrazione periodica e continuativa che, come tale, si prescrive in cinque anni secondo il disposto dell'art. 2948 c.c.; pertanto, poichè il termine di prescrizione era





utenza. Come precisato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia a SSUU n. 316/2011 *"In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso"*.

Le obbligazioni periodiche e di durata sono caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo; si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono (Cass. Sez. 3, n. 2086 del 30/01/2008; Sez. 1, n. 23746 del 16/11/2007).

Sulla base di tali principi, quindi, è indubbio che il termine di prescrizione di pagamento del canone idrico è quinquennale e decorre dalla singola scadenza, quale momento in cui il diritto stesso nasce e può essere esercitato dall'amministrazione, rimanendo del tutto irrilevante il fatto che l'utenza in concessione sia stata trasferita e quando l'avvenuto trasferimento sia stato comunicato alla subentrante, non rientrando tale fatto tra le cause interruttrive della prescrizione tassativamente individuate dalla legge negli artt. 2943 e 2944 c.c.

La \_\_\_\_\_, alla scadenza del canone, avrebbe potuto richiedere il pagamento alla società originariamente titolare della concessione e, dopo il trasferimento dell'utenza, avrebbe potuto rivolgersi alla nuova titolare dell'utenza. Pertanto, la prescrizione del termine di pagamento del canone insoluto per l'utilizzo dell'acqua pubblica per l'anno 2016 decorre sicuramente dalla sua scadenza, stabilita al 31.3.2016, e il relativo diritto di credito si è estinto, per inerzia della parte titolare del relativo diritto, il 31.3.2021, allo scadere del quinquennio decorrente dalla scadenza del pagamento.

Del tutto irrilevante ed inconferente è, nel caso di specie, l'invocata sospensione dei termini per l'attività di riscossione delle imposte disposta dalla L. 17.3.2020 n. 18 poichè la richiesta di pagamento dei canoni insoluti non rientra nelle attività di riscossione tributarie, atteso che il canone dell'acqua (come sopra già precisato) non ha natura di imposta, bensì di corrispettivo.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza del Tribunale Sup. delle Acque Pubbliche con la sent. n. 320/2016 ed anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 24312/2014, ha affermato: *"La tariffa del servizio idrico integrato non ha, in tutte le sue componenti, natura di tributo ma costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale, sicché il gestore, che richieda il pagamento della quota della tariffa relativa al contributo di "denitrificazione" delle acque, è tenuto a provare di avere assicurato il servizio, la cui mancata erogazione esclude l'obbligo del contribuente di pagare il corrispettivo"*.

In conclusione, il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ va accolto con conseguente dichiarazione di prescrizione del credito ingiunto dalla \_\_\_\_\_ e annullamento dell'ordinanza ingiunzione di pagamento per l'anno 2016 emessa dalla \_\_\_\_\_ il 16.11.2021 nei confronti di \_\_\_\_\_.

All'accoglimento della domanda del ricorrente consegue, ai sensi dell'art. 91 cpc, la condanna della \_\_\_\_\_, soccombente, alla rifusione a favore della \_\_\_\_\_ delle spese processuali, che vengono liquidate con applicazione della nuova tariffa introdotta dal DM. N. 147/22 (essendosi conclusa l'attività difensiva con la discussione nell'udienza



tenutasi successivamente alla sua entrata in vigore) avuto riguardo al valore della controversia (Euro 16.113,51), secondo parametri medi, per la media difficoltà delle questioni trattate (con esclusione degli onorari per la fase istruttoria non tenutasi), nell'importo di Euro 3.397,00 (pari ad € 919,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali ex DM n. 147/2022, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) dichiara la prescrizione del diritto di credito vantato da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa il 16.11.2021;
- 2) condanna \_\_\_\_\_ alla rifusione a favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi Euro 3.397,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022

Il Consigliere est.  
dott.ssa Isabella Ciriaco

La Presidente  
dott.ssa Irene Formaggia

